

VERBALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE

OGGETTO: Valutazione in merito al parere pro-veritate circa il provvedimento di diniego al rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi all'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti ubicato in località Prato Michelaccio in comune di Mergozzo.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore 17:00 presso il salone "V. Beltrami" (Casa della Resistenza - via F. Turati 9, Verbania) mediante invio di avvisi ai Signori componenti e previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati in 2° convocazione di seduta ordinaria, i componenti dell'Assemblea Consortile.

All'appello risultano:

	COMUNE	QUOTA	Quote presenti	Presenti	Delegato	Sindaco/Commissario
					Cognome e Nome	Cognome e Nome
1	Antrona Schieranco	0,913	0,913	1	Bellotti Stefano	Simena-Claudio
2	Anzola d'Ossola	0,330	0,000	0		Boggio Alberto
3	Arizzano	1,093	0,000	0		Calderoni Enrico
4	Arola	0,176	0,000	0		Dipietromaria Gianni
5	Aurano	0,196	0,000	0		Molinari Davide
6	Baceno	0,946	0,946	1		Costa Stefano
7	Bannio Anzino	0,534	0,000	0		Bonfadini Pierfranco
8	Baveno	2,723	2,723	1		Gnocchi Maria Rosa
9	Bée	0,408	0,408	1	Rebecchi Giampaolo	Borella-Alessandro
10	Belgirate	0,345	0,345	1	Palazzetti Walter	Leto-Valter
11	Beura Cardezza	0,954	0,954	1	Rossi Angelo	Garigi-Davide
12	Bognanco	0,509	0,509	1	Valentini Elisabetta	Valentini-Mauro
13	Borgomezzavalle	0,306	0,306	1	Bellotti Stefano	Preoni-Alberto
14	Brovello Carpugnino	0,438	0,438	1	Nasti Donato	Beno-Giuseppe
15	Calasca Castiglione	0,745	0,745	1	Stefanetta Marco	Tipaldi-Silvia
16	Cambiasca	0,899	0,000	0		Liera Claudio
17	Cannero Riviera	0,612	0,000	0		Carmine Federico
18	Cannobio	2,988	2,988	1		Albertella Giandomenico
19	Caprezzo	0,137	0,000	0		Barbini Alberto
20	Casale Corte Cerro	1,924	1,924	1	Pizzi Claudio	Ricchetti-Grazia
21	Ceppo Morelli	0,447	0,000	0		Tabachi Livio
22	Cesara	0,392	0,000	0		Ricca Gian Carlo
23	Cossogno	0,578	0,000	0		Camossi Dorianio
24	Cravaggio	0,628	0,628	1		Giovanola Paolo
25	Crevaldasola	2,771	2,771	1	Miguidi Silvia	Ferrenti-Giorgio
26	Crudo	1,191	1,191	1		Savoia Ermanno
27	Domodossola	9,885	9,885	1	Folino Daniele	Pizzi-Fortunato-Lucio
28	Druogno	0,711	0,711	1		Zanoletti Marco
29	Formazza	1,102	0,000	0		Papa Bruna Piera
30	Germagno	0,118	0,118	1	Porini Rino	Pizzi-Sebastiano
31	Ghiffa	1,363	0,000	0		Lanino Matteo
32	Gignese	0,600	0,600	1		Motta Luigi
33	Gravellona Toce	4,209	4,209	1		Morandi Giovanni
34	Gurro	0,219	0,000	0		Costantini Luigi Valter
35	Intragna	0,123	0,000	0		Morandi Tiziano
36	Loreglia	0,200	0,200	1		Marchesa Grandi Paolo
37	Macugnaga	0,980	0,000	0		Corsi Stefano
38	Madonna del Sasso	0,312	0,000	0		Barbetta Ezio
39	Malesco	1,065	0,000	0		Barbazzia Enrico
40	Masera	0,944	0,000	0		Bianchi Norma Angela
41	Massiola	0,126	0,000	0		Vitali Angelo
42	Mergozzo	1,347	0,000	0		Tognetti Paolo
43	Miazzina	0,362	0,000	0		Viscardini Eugenio
44	Montecrestese	1,241	1,241	1		Miguidi Silvia
45	Montescheno	0,370	0,370	1		Ricchi Dario
46	Nonio	0,533	0,000	0		Piralli Pierugo
47	Oggebbio	0,602	0,602	1	Albertella Giandomenico	Pelli-Giella
48	Omegna	8,555	8,555	1		Marchioni Paolo
49	Ornavasso	1,979	1,979	1		Cigala Fulgosi Filippo
50	Pallanzeno	0,653	0,653	1	Porini Gianluigi	Bardone-Gianpaolo
51	Piedimulera	0,878	0,878	1		Lana Alessandro
52	Pieve Vergonte	1,680	1,680	1	Gentile Pietro Paolo	Medali-Maria-Grazia
53	Premeno	0,445	0,000	0		Brusa Mauro
54	Premia	0,899	0,000	0		Braitto Fausto
55	Premosello Chiovenda	1,306	1,306	1	Luciano Nicola	Monti-Giuseppe
56	Quarna Sopra	0,217	0,217	1	Corbella Mattia	Quaretta-Carlo
57	Quarna Sotto	0,330	0,330	1		Gromme Paolo
58	Re	0,583	0,000	0		Pastore Oreste
59	San Bernardino Verbano	0,907	0,000	0		Lietta Giovanni
60	Santa Maria Maggiore	1,024	1,024	1		Cottini Claudio
61	Stresa	2,775	2,775	1	Motta Luigi	Bottini-Giuseppe
62	Toceno	0,513	0,000	0		Ferraris Tiziano
63	Trarego Viggiona	0,333	0,333	1	Bolognini Maurizio	Agostinelli-Renato-Fabrizio
64	Trasquera	0,375	0,375	1	Savoia Ermanno	Lineio-Arturo
65	Trontano	1,288	1,288	1	Fanin Dario Emilio	Viscardi-Renzo
66	Valle Cannobina	0,643	0,000	0		Bruzzone Gabriella
67	Valstrona	0,998	0,998	1		Capotosti Luca
68	Vanzone con San Carlo	0,338	0,000	0		Sonzogni Claudio
69	Varzo	1,746	1,746	1	Tiboni Mauro	Stefanetti-Bruno
70	Verbania	16,338	16,338	1	Alba Giovanni	Marchionni-Silvia
71	Vignone	0,671	0,671	1		Archetti Giacomo Maurizio
72	Villadossola	3,714	3,714	1	Cittadino Stefano	Toscani-Bruno
73	Villette	0,189	0,189	1		Adorna Pierangelo
74	Vogogna	1,030	1,030	1	Stefanetta Marco	Borghi-Enrico
TOTALE		100,00	81,80	44		

Assiste il Segretario Dott. Nicola Di Pietro il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero dei convenuti, il Presidente - Giovanni Alba, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Valutazione in merito al parere legale pro-veritate circa il provvedimento di diniego al rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi all'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti ubicato in località Prato Michelaccio del Comune di Mergozzo.
Delibera A.C. n.6 del 18.03.2019

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

EVIDENZIATO che:

il Responsabile del Procedimento del Servizio Rifiuti e Bonifiche della Provincia, con nota prot. n. 3426 del 19.02.2019, ha trasmesso la determinazione n°94 del 18.02.2019 recante diniego del rinnovo all'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi all'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti ubicato in località Prato Michelaccio in comune di Mergozzo in capo alla società Conser vco spa;

il Presidente della Provincia del VCO, per effetto del predetto diniego, ha adottato in data 21.02.2019, apposita ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006, con la quale autorizza la predetta società per un periodo di sei mesi a far data dal 22.2.2019 ad esercitare l'attività di trattamento rifiuti provenienti esclusivamente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati del relativo bacino d'utenza presso l'impianto di Mergozzo, in deroga a quanto disposto dall'art. 208 del D.Lgs 152/2006;

il Presidente della Provincia del VCO, con la predetta ordinanza in data 21.2.2019, ha contestualmente disposto che la società Conservco spa trasmetta alla Provincia, all'Arpa Piemonte, all'Asl VCO, entro 90 giorni dalla data della stessa un progetto, da porre in atto entro il termine di validità della stessa ordinanza, che individui le soluzioni atte a garantire la continuità nella gestione dei flussi di raccolta differenziata dei rifiuti nell'area di riferimento mediante adeguata raccolta e trasporto finalizzati al recupero dei medesimi (attraverso la delocalizzazione dell'impianto di stoccaggio/trattamento di tali flussi o attraverso la ricoverazione dell'area in oggetto a sito di esclusivo trasbordo delle frazioni di rifiuto, senza alcuna attività di stoccaggio/trattamento, facente parte del circuito della raccolta degli stessi rifiuti o attraverso ulteriori diverse soluzioni che garantiscano tali finalità);

EVIDENZIATO, inoltre che:

il Comitato di Controllo e Coordinamento consortile nella seduta del 28 febbraio 2019, dopo avere preso atto e valutato gli atti in premessa, ha determinato di:

- formulare incarico all'Amministratore e Direttore di Conservco, stanti i tempi stretti per proporre ricorso, di richiedere, con urgenza, ad un legale esperto in materia ambientale un parere pro-veritate sulla legittimità del provvedimento di diniego della Provincia e sulla possibilità di esito positivo di ricorso al TAR Piemonte ed i relativi costi;

VISTO che la società Conservco spa, in adempimento all'atto d'indirizzo ricevuto, ha richiesto il parere pro veritate pervenuto in data odierna redatto dallo Studio Legale Associato Robaldo - Ferraris, ed ha evidenziato che il costo per l'eventuale ricorso dovrebbe attestarsi entro importo complessivo di euro 11.000,00 iva esclusa;

PRESO ATTO del contenuto del parere pro-veritate a seguito di integrale lettura del Presidente dell'Assemblea Consortile;

RILEVATO che l'avv. Pietro Ferraris, estensore del parere, pur evidenziando la contraddittorietà del comportamento dell'Autorità di Bacino e del Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte, ritiene a suo giudizio ardua la positiva definizione di un contenzioso avviato per l'annullamento del diniego al rinnovo autorizzativo stante un disposto normativo restrittivo delle norme di attuazione del Pai, al di là della scarsa intellegibilità delle medesime;

ASCOLTATI gli interventi dei seguenti rappresentanti dei Comuni:

- il rappresentante del Comune di Verbania rileva che, stante i tempi ristretti assegnati al legale, il parere risulta insufficiente in quanto non fornisce una valutazione complessiva della reale situazione, ma si limita ad una analisi restrittiva delle norme del Pai, senza tenere conto di una interpretazione sistematica delle stesse anche alla luce di una

visione dinamica della situazione mutata in questi anni, visto che il Pai è stato adottato nel 2001, giungendo, attraverso questa interpretazione restrittiva, all'abberrante conclusione di mantenere un impianto a struttura complessa e di non mantenere un impianto a struttura semplice, che tra l'altro non presenta rischi di compatibilità idraulica; a ciò, aggiunge poi che detto parere non tiene assolutamente conto delle delibere adottate dall'Assemblea consortile, in qualità di autorità d'ambito del ciclo dei rifiuti, e dallo stesso Consiglio Provinciale, con le quali, sulla base di quanto disposto dall'art. 38 del Pai, si ribadisce la strategicità, indispensabilità e non altrimenti localizzabilità dell'impianto in questione, pena pesanti ricadute di natura economico, ambientale e sociale per la gestione del ciclo dei rifiuti per l'intero territorio provinciale e sugli stessi cittadini;

- il rappresentante del Comune di Domodossola ritiene che il parere seppur non particolarmente articolato non consenta spazi per una impugnativa;
- il rappresentante del Comune di Cannobio ritiene che per le valutazioni in merito al parere legale e quindi decidere se opportuno procedere con ricorso sia competente l'assemblea di Conservco spa considerato che è la società che nel caso dovrà formalmente procedere all'impugnativa; chiede quindi possa nel minor tempo possibile convocarsi l'assemblea degli azionisti nel corso della quale la società presenti anche una prima valutazione delle ipotesi gestionali sia tecniche che economiche tra la disponibilità dell'impianto o l'avvio delle attività di trasbordo;
- i rappresentanti dei Comuni di Omegna e Ornavasso riconoscono, considerate le ipotesi di scenario gestionale nel caso di mancanza dell'impianto, la necessità di procedere ad impugnare con immediatezza l'atto di diniego anche al fine di potere chiedere la sospensione del medesimo e gli effetti dell'ordinanza del Presidente della Provincia del VCO, considerata anche l'entità della spesa;
- il rappresentante del Comune di Gravellona Toce ricorda che per l'area sulla quale si trova l'impianto in argomento vi è la compatibilità idraulica e pertanto non ci sono rischi di esondazione; evidenzia poi delle prescrizioni particolarmente restrittive comunque definite dall'Autorità di Bacino e dalla Regione Piemonte in sede di conferenza preliminare dei servizi in seguito dai medesimi non confermate; ritiene quindi che si debba tentare il ricorso anche in considerazione degli atti assunti nel tempo dai Sindaci a difesa dell'impianto;

DOPO AMPIA ED ESAURIENTE DISCUSSIONE nella quale l'Assemblea ritiene opportuno impartire atto d'indirizzo alla società Conservco spa di impugnare il predetto atto di diniego;

VISTO il vigente Statuto consortile;

VISTO l'art. 31 del T.U. Enti Locali approvato con il D.Legisl. 267/2000 che disciplina i Consorzi tra gli enti locali;

VISTO l'art. 124 comma 2 del predetto T.U. Enti Locali in ordine alla pubblicazione degli atti deliberativi;

VISTO l'art. 134 del predetto T.U. Enti Locali in ordine alla esecutività degli atti deliberativi;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che dà il seguente risultato:

	NUMERO RAPPRESENTANTI PER SECONDA CONVOCAZIONE	NUMERO QUOTE PER SECONDA CONVOCAZIONE
PRESENTI	n. 44 (almeno 10)	81,80(almeno 33,3% quote)
ASTENUTI	n. 1 (comune di Domodossola)	9,88
VOTANTI	n. 43	71,92
VOTI FAVOREVOLI	n. 43	71,92(almeno 50+1 quote presenti)
VOTI CONTRARI	n. 0	0,000

DELIBERA

Impartire, per i motivi in premessa esposti e qui integralmente richiamati, atto d'indirizzo all'Amministratore Unico della società Conservco spa di procedere all'impugnativa con ricorso avanti il Tar territorialmente competente entro i termini previsti del provvedimento di diniego al rinnovo espresso con determinazione n°94 del 18.02.2019 dal Settore Ambiente Servizio Rifiuti e Bonifiche della Provincia del Verbano Cusio Ossola all'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi all'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti ubicato in località Prato Michelaccio in comune di Mergozzo in capo alla società Conser vco spa, formulando istanza di sospensiva del medesimo.

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Direttore
F.to Dott. Roberto Righetti

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Direttore
F.to Dott. Roberto Righetti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Giovanni Alba

Il Segretario
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile www.consorziorigiuvco.it il giorno 28/03/2019 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla residenza consortile, addì 28/03/2019

Il Segretario
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/03/2019

- ☐ Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (esecutività dopo 10 giorni dalla pubblicazione);
☒ Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (immediata esecutività);

Dalla residenza consortile, addì 28/03/2019

Il Segretario
F.to Dott. Nicola Di Pietro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza consortile, addì 28/03/2019



Il Segretario
Dott. Nicola Di Pietro